

DISPOSIZIONE N. 19795

Bando di concorso a n. 130 borse di studio da assegnare ai figli dei dipendenti dell'I.N.F.N. studenti universitari nell'anno accademico 2017/2018.

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- Visto l'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 e l'allegato 6 allo stesso D.P.R.;
- Visto l'art. 28 del D.P.R. del 25 giugno 1983, n. 346;
- Visto il Disciplinare per l'utilizzo del fondo per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell'I.N.F.N., adottato con Deliberazione n. 10778 del C.D. in data 3 ottobre 2008, modificato con la successiva Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12687 del 28.02.2013;
- Vista la deliberazione C.D. n. 14670 del 28 febbraio 2018;

DISPONE

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di centotrenta borse di studio da attribuirsi, alle condizioni specificate negli articoli successivi, ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti dell'I.N.F.N. che frequentano nell'anno accademico 2017/2018 corsi di laurea o di diploma presso Università italiane statali o libere, o scuole dirette a fini speciali di cui al DPR 10/03/82, n. 162 e successive integrazioni, ovvero Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Art. 2

L'importo di ciascuna borsa di studio messa a concorso è fissato in euro 340,00=.

Art. 3

Possono partecipare al presente concorso i figli dei dipendenti dell'INFN a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con rapporto di durata superiore a 90 giorni, in servizio alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 6.

Art. 4

I candidati che aspirano all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, dovranno essere iscritti, purché non fuori corso, nell'anno accademico 2017/2018 a un corso di laurea o di diploma, esclusi i corsi di specializzazione post-laurea.

Gli iscritti al primo anno di Università debbono aver conseguito, nell'anno scolastico 2016/2017, il prescritto diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di almeno 70/100 o punteggio equivalente.

Gli iscritti ad anni successivi al primo, devono aver conseguito una media, pesata sui crediti, non inferiore a 24/30 su tutti gli esami sostenuti negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione e, inoltre, aver ottenuto per ciascuno degli anni precedenti a quello di iscrizione una somma di crediti non inferiore all'80% del totale dei crediti.

La media, pesata sui crediti, sarà calcolata in base ai voti riportati in tutti gli insegnamenti.

Gli iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, devono aver conseguito la laurea triennale con voto di laurea non inferiore a 90/110.

Gli iscritti al secondo anno di corso di laurea magistrale devono aver conseguito nel primo anno una media, pesata sui crediti, non inferiore a 24/30 su tutti gli esami sostenuti e corrispondenti ad una somma di crediti non inferiore all'80% dei crediti previsti.

Art. 5

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio o assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Art. 6

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, devono essere fatte pervenire, per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, alla Direzione Gestione del Personale e Affari Generali – Divisione Gestione del Personale, presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto entro il termine di 45 giorni dalla data del presente bando. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Struttura di appartenenza. Le domande presentate tardivamente o la cui documentazione sia incompleta o non corrispondente esattamente alle norme del bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione. La domanda, in calce, dovrà recare la firma del genitore dipendente, la qualifica del dipendente stesso, e l'indicazione della sede di lavoro.

Art. 7

Le domande pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate dall'apposita Commissione dell'Istituto che provvederà, sulla base del relativo disciplinare, all'assegnazione delle borse.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8

Le domande (allegato 3) dovranno contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a:

- l'anno di corso e la facoltà alla quale lo studente è iscritto nell'anno accademico 2017/2018;
- gli esami prescritti ed i crediti corrispondenti per ciascun anno;
- gli esami superati durante gli anni frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;
- per gli iscritti al primo anno: diploma conseguito con votazione;
- composizione del nucleo familiare;
- redditi complessivi del nucleo familiare dello studente, nell'anno 2016 e comprendente i redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo nonché i redditi di terreni, di fabbricati, di impresa e di qualsiasi altra natura assoggettabili all'IRPEF, esclusi i redditi a tassazione separata e le indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

